



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza n° 59 del 13/07/2021

Settore: Polizia Locale  
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

**Oggetto: Manifestazione “ESTATE TURRITANA”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del mercatino di opere dell'ingegno, artigianato, antiquariato e prodotti tipici, via Lungomare Balai fronte piazzale della Renaredda (Piazza Caduti dell'Onda) – Periodo dal 16 luglio al 31 agosto 2021.**

### IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15/06/2021, avente ad oggetto : "Estate Turritana 2021. Manifestazioni da realizzare nel periodo luglio – settembre 2021. Approvazione programma e calendario delle attività. Indirizzi";

**CONSIDERATO** che, nel programma viene inserito il Mercatino di opere dell'ingegno, artigianato, antiquariato e prodotti tipici presso via Lungomare Balai fronte piazzale della Renaredda;

**CONSTATATO**, il periodo individuato è il seguente:

- luglio dal giovedì alla domenica;

- agosto tutti i giorni;

**ESAMINATO** che per la realizzazione di quanto sopra indicato sarà necessario modificare temporaneamente la modalità di circolazione e sosta in dette strade al fine di consentire l'attuazione del programma in regime di sicurezza per gli astanti;

**VALUTATO** che l'area del mercatino su rappresentato, può essere impegnato da un totale di 15 postazioni, di una dimensione massima di m. 3 x m. 3, per il periodo dal 16 luglio 2021 al 31 agosto 2021;

**PRESO ATTO** che l'attività di vendita potrà essere realizzata dalle ore 17:00 alle ore 00:30 del giorno successivo e che gli operatori potranno accedere nell'area mercatale per le operazioni di carico e scarico tra le ore 16:00 e le ore 17:00 e dalle ore 00:30 alle ore 01:30;

**RITENUTO** opportuno istituire nella citata via, a parziale modifica della viabilità permanente, il divieto di transito per tutti i veicoli al fine di agevolare l'allestimento delle diverse postazioni per lo svolgimento dell'attività mercatale;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7 e 14 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e ss.mm.ii..

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495.

**VISTA** la D.G.C. n. 108 del 15/06/2021;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico della Posizione Organizzativa al Comandante della Polizia Locale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

## ORDINA

per i motivi sopra espressi in premessa ad integrazione e/o modifica di quanto stabilito con le vigenti ordinanze, l'adozione dei seguenti provvedimenti temporanei:

- **Istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, dal 16 luglio 2021 e sino al 31 agosto 2021, nella Via Lungomare Balai, corsia lato mare, (tratto compreso tra via Principe di Piemonte e il civico 12 C di via Lungomare Balai)**

Nel contempo, si autorizza:

- la circolazione - in deroga - nel tratto di strada in argomento (con ingresso dalla stradina posta lateralmente a piazza Caduti dell'Onda e uscita in corrispondenza con l'intersezione con il civico 12 C della via Lungomare Balai), con possibilità di solo transito e fermata per l'esecuzione di operazioni di carico e scarico, ai veicoli degli operatori concessionari di suolo pubblico, rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel mercatino di via Lungomare Balai, esclusivamente secondo le modalità e gli orari meglio indicati nel preambolo del presente provvedimento;
- la collocazione di un numero adeguato di dissuasori di sosta (fioriere o altro), in corrispondenza dell'intersezione con la via principe di Piemonte, disponendo nel contempo che gli stessi devono essere resi ben visibili al fine di evitare urti accidentali in condizioni notturne o di scarsa visibilità e non devono presentare bordi o spigoli vivi al fine di non creare pericolo ai pedoni e, in particolare ai bambini;

- **Istituzione di obbligo di svolta a destra, per i veicoli provenienti dai parcheggi laterali a Piazzale della Renareda (Piazza Caduti dell'Onda).**

- **Attività di vendita da effettuarsi dalle ore 17:00 alle ore 00:30 del giorno successivo:**

- Terminate le operazioni di vendita entro l'orario stabilito, le postazioni dovranno essere lasciate libere da ingombro nel più breve tempo possibile, senza recare disturbo alla quiete pubblica e senza lasciare rifiuti sul suolo.
- Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e a quanto disposto dalla concessione per occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ente.

**Sono esclusi dai suddetti obblighi i veicoli appartenenti alle forze di Polizia, all'Organizzazione ed ai mezzi di Soccorso.**

## DISPONE

- **Che** l'Ufficio Manutenzioni del Comune predisponga nei tempi prescritti, tutta la segnaletica temporanea atta alla esecuzione di detto provvedimento.
- **Che** gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, assicurino il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza.
- **Che** sia data facoltà alla Polizia Locale, a mente dell'art. 43 comma 5 del Codice della Strada, in correlazione alle contingenti condizioni di traffico veicolare e pedonale, di sospendere o procrastinare l'efficacia della presente ordinanza e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e della fluidità della circolazione.
- **Che** la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione e adozione e venga trasmessa a tutte le forze di polizia nonché a tutti i soggetti interessati.

## AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- che, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari.

### I N F O R M A

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ass. Sc. Di P.L. PORCU Giuseppina in qualità di Responsabile Nucleo Annona e Tutela del Consumatore della Polizia Locale, facente capo al Settore Staff del Sindaco di questo Ente (pec: [polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it)).
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).
- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE